Sent. n. 58/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **9325** del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile/economo Fanelli Antonio del comune di Anzi, per i conti giudiziali n. ***15365***, n. ***15367*** e n. ***15369***, relativi agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

Vista la relazione unificata n. 16/2026, depositata in data 13 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 16/2026, depositata in data 13 marzo 2026, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, resi dal convenuto Fanelli Antonio in qualità di agente contabile/ economo del Comune di Anzi.

Il Magistrato istruttore – sul presupposto che, pur essendo decorsi più di cinque dal deposito delle contabilità in esame, non fosse maturato il termine quinquennale per l'estinzione del giudizio ex art. 150 cgc (per la cui decorrenza «*…è necessario che il documento contabile depositato sia: i) idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione, ii) sottoscritto dall'agente contabile, iii) munito dell'attestazione di conformità del conto dell'agente alle scritture dell'Ente (il tutto in conformità all'art.140 c.g.c.*)») – rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati, evidenziando, tra l'altro, che gli stessi non sono «… *conformi al modello ufficiale normativamente previsto o ad altro sostanzialmente analogo per la rendicontazione della gestione da parte dell'agente e, conseguentemente, non configurano un conto giudiziale né sostanzialmente né formalmente*» e risultano privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile, risultando privi dei requisiti formali minimi per conferirli giuridica esistenza, indispensabile al raggiungimento dello scopo cui sono preordinati.

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo regolarmente notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 22 settembre 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa

acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate nelle relazioni di improcedibilità dei conti giudiziali. Quindi il giudizio passava in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, si rileva quanto di seguito esposto.

4.1. In via preliminare, ai sensi dell'art.93 c.g.c., appurata la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione in giudizio dell'agente contabile, deve esserne dichiarata la contumacia.

4.2. Il Collegio, poi, condivide quanto evidenziato dal Magistrato Istruttore in ordine alla mancata maturazione del termine quinquennale previsto dall'art. 150 cgc.

Infatti, l'estinzione del giudizio di conto – prevista da quest'ultima disposizione nel caso siano decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, o siano state elevate le contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del Pubblico Ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza – presuppone il deposito di un conto effettivamente sottoscritto dall'agente contabile ed idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione (cfr. art. 140 c.g.c.).

Tali presupposti, come evidenziato nella Relazione di deferimento, sono del tutto inesistenti per i conti all'odierno esame.

4.3. Quanto alla ulteriore questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

Nella concreta fattispecie in esame, si rileva che i documenti contabili in esame risultano privi della firma digitale o analogica dell'agente contabile e non configurano conti giudiziali né sostanzialmente né formalmente.

4.3.1. Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dall'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

4.3.2. Si consideri, inoltre, che a norma degli articoli 616 e 617 del R.D. 827/1924 il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo

scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza, con annotazione sul conto dei documenti giustificativi. Per la gestione economale, il modello 23 di cui all'art. 1 del DPR n. 194/1994 prevede la rappresentazione delle anticipazioni e rimborsi periodici – con il dettaglio del periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi), degli estremi del mandato di pagamento del relativo importo – gli estremi del versamento in tesoreria (indicando il periodo e tipologia del pagamento, il numero di buono d'ordine e l'importo – e gli estremi delle deliberazioni di discarico.

La documentazione all'odierno esame non riporta le indicazioni minime previste dalla vigente normativa ed è quindi priva del requisito di forma-sostanza che consenta un'idonea rappresentazione della gestione contabile ai sensi dell'art. 140, comma 2, c.g.c., così integrando la sussistenza di un ulteriore motivo di improcedibilità del presente giudizio.

4.3.3. Per le suindicate motivazioni, conseguentemente, il giudizio instaurato con il deposito dei predetti conti deve essere dichiarato improcedibile.

5. La presente declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* dei conti medesimi, muniti di regolare parificazione, presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento nella parificazione dei conti in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Devono, pertanto essere

addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine ai sensi dell'art.31 commi 1 e 5 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'agente contabile;
- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9325, relativo ai conti giudiziali n. 15365, n. 15367 e n. 15369, nei sensi di cui in parte motiva;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura Regionale per le valutazioni di competenza.
- condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria l'1 ottobre 2026

Il Segretario del Collegio

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente